



CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Ragioneria e Finanze – Servizio Patrimonio - Ca' Sugana, Via Municipio 16

Treviso,

RACCOMANDATA A.R. O PEC

Spett.le

Protocollo n.
Allegati n.

Oggetto: Concessione in uso dell'unità immobiliare sotto Porta Frà Giocondo a Treviso.
Invito a partecipare alla trattativa privata.

Si comunica che con provvedimenti dirigenziali n. 351 del 23.3.2016 e n. _____ del _____ è stato determinato di procedere a trattativa privata per la **concessione in uso, per anni 12 (dodici)** dell'unità immobiliare sotto Porta Frà Gocondo sita a Treviso, come identificato nella scheda tecnica allegato sub.1), alle condizioni dello schema di concessione-contratto allegato sub.2).

Premesso quanto sopra, i concorrenti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune di Treviso - Ufficio Protocollo - via Municipio n. 16, 31100 Treviso - Italia, **entro le ore 13,00 del __.4.2016**, un plico non trasparente chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura (con timbro e/o firma e/o ceralacca) contenente la documentazione sottoelencata.

L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,00, lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga all'Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico pervenuto dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già pervenuta. Non è ammissibile il ritiro dell'offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax e posta elettronica.

Il **plico suddetto deve**, a pena di esclusione:

- indicare la ragione sociale della ditta concorrente e la seguente dicitura "OFFERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'UNITA' IMMOBILIARIARE SOTTO PORTA FRA GIOCONDO";
- contenere i seguenti documenti:



CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore Ragioneria e Finanze – Servizio Patrimonio - Ca' Sugana, Via Municipio 16

A) la domanda di ammissione redatta in lingua italiana e fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda, **utilizzando preferibilmente il modulo allegato sub 3)** alla presente lettera;

B) busta chiusa con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”: l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere inserita, all'interno del plico, in apposita busta separata, sigillata su tutti i lembi di chiusura (con timbro e/o firma e/o ceralacca) e recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta in bollo, (utilizzando preferibilmente l'apposito **modulo allegato sub 4** alla presente) deve a pena di esclusione:

- indicare, in cifre e in lettere, il canone annuo di concessione offerto (I.V.A. esclusa), superiore (preferibilmente arrotondato alla decina di Euro) o almeno pari al canone stabilito a base della trattativa;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da procuratore speciale munito dei poteri necessari.

La mancanza dell'indicazione del canone comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell'istanza di ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario (compresa l'offerta).

Nelle ipotesi di cui alla lettera a.5) della domanda di ammissione, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

L'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il **cui canone annuo sia in aumento o almeno pari ad Euro 135,00 (Iva esclusa)**. Non sono ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto al valore posto a base della trattativa.

La presentazione di offerte in diminuzione rispetto al valore posto a base della trattativa e suindicato comporta l'esclusione automatica del soggetto concorrente.

Responsabile del procedimento: Michela De Giorgio

Responsabile dell'istruttoria: Paolo Breda

Per informazioni e comunicazioni:

telefono 0422 658219 , fax n. 0422 658530

e-mail: paolo.breda@comune.treviso.it

Orario di apertura al pubblico:

Lun. - Merc. - Ven. 09.00 - 12.00 Lun. - Merc.: 15.00 - 17.00



CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Ragioneria e Finanze – Servizio Patrimonio - Ca' Sugana, Via Municipio 16

ALTRE INFORMAZIONI

Qualora vi sia discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del canone offerto, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/24. La presenza di abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto che non siano dal concorrente espressamente confermate e sottoscritte comporterà l'esclusione dalla gara. Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. In caso di offerte uguali i concorrenti che hanno formulato offerte uguali saranno invitati a formulare un'offerta migliorativa.

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito e all'esame della documentazione amministrativa richiesta nella presente lettera di invito e prodotta dalle ditte concorrenti.

Al termine del controllo della documentazione di cui sopra, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura delle stesse ed all'aggiudicazione provvisoria della concessione.

La Commissione si riserva la facoltà di verificare e/o di chiedere alle ditte concorrenti di comprovare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nel presente avviso.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della ditta aggiudicataria (acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale, e della eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dall'Ente tipo: regolarità con il pagamento delle imposte e tasse, la regolarità con il pagamento in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 12.03.1999, n. 68).

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall'Amministrazione, dovrà:

- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto. La mancata presentazione di tale documentazione e/o l'esito negativo della verifica della stessa comporterà la revoca dell'aggiudicazione definitiva. Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall'eventuale controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nella presente. In tali ipotesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la concessione alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria;
- costituire la cauzione definitiva con le modalità indicate dall'Ente concedente;

Responsabile del procedimento: Michela De Giorgio

Responsabile dell'istruttoria: Paolo Breda

Per informazioni e comunicazioni:

telefono 0422 658219 , fax n. 0422 658530

e-mail: paolo.breda@comune.treviso.it

Orario di apertura al pubblico:

Lun. - Merc. - Ven. 09.00 - 12.00 Lun. - Merc.: 15.00 - 17.00



CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore Ragioneria e Finanze – Servizio Patrimonio - Ca' Sugana, Via Municipio 16

- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili all'Amministrazione, determinerà la revoca ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la concessione alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.

I contratti saranno stipulati presso la sede municipale in forma di scrittura privata con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla trattativa o di prorogarne la data, di non aggiudicare la trattativa nel caso venga meno l'interesse pubblico alla concessione oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente concedente o per altro motivo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente gara, sarà competente a giudicare l'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Treviso. Il contratto esclude l'arbitrato.

Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia alla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Albo comunale.

Nel caso di discordanza tra la presente lettera di invito e la concessione-contratto, deve considerarsi valido quanto riportato nella lettera di invito.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti all'asta saranno oggetto di trattamento da parte dell'Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto ("Tutela Privacy"). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze

Dott. Flavio Elia

Responsabile del procedimento: Michela De Giorgio

Responsabile dell'istruttoria: Paolo Breda

Per informazioni e comunicazioni:

telefono 0422 658219 , fax n. 0422 658530

e-mail: paolo.breda@comune.treviso.it

Orario di apertura al pubblico:

Lun. - Merc. - Ven. 09.00 - 12.00 Lun. - Merc.: 15.00 - 17.00

Repertorio n.

Protocollo n.

SCRITTURA PRIVATA**CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE COMUNALE SOTTO PORTA FRA' GIOCONDO A TREVISO.**

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1), nato a(....) il, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del **Comune di Treviso** con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7 luglio 1999, e della disposizione sindacale protocollo n. in data ed in esecuzione della determinazione del Dirigente del n. del, in atti di questo Comune, che in copia conforme si unisce al presente atto quale allegato

2), nato a (....) il, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale della ditta/società con sede in, Via n., come risulta dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria rilasciato in data dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di che si unisce al presente contratto quale al-

legato), e mi dichiara che il codice fiscale della società è il seguente:

premesso:

Premesso che:

- con la delibera del Consiglio comunale n. 90 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017", ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008 e s.m.i.;

- nel piano, tra gli immobili oggetto di valorizzazione, è prevista:

n. 1 unità immobiliare sotto Porta Frà Giocondo, così catastalmente censita:

Catasto Terreni del Comune di Treviso

Foglio 27 particella 1238 superficie 18 mq

Catasto Fabbricati del Comune di Treviso

Foglio 2 mappale 42 cat. C/1 classe 4 consistenza 5 mq;

- con determinazione del dirigente del settore ragioneria e finanze nr. 1022 del 02/07/2015 è stata indetta un'asta pubblica, per singoli lotti, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76, del R.D. 23.5.1924 n. 827, per la concessione in uso delle predette unità immobiliari;

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti nr. 1393 del 28/08/2015 la gara di cui al bando prot. nr. 76743 del 07/07/2015 è stata dichiarata deserta ai sensi dell'art. 76, comma 3, del R.D. 23.5.1924, n. 827, non essendo pervenuta alcuna offerta;

- con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze

n. 1698 del 14/10/2015 è stata indetta una seconda asta pubblica, per singoli lotti, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76, del R.D. 23.5.1924 n. 827, per la concessione in uso delle predette unità immobiliari.

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti nr. 2270 del 16/12/2015 la gara di cui al bando prot. nr. 120993 del 26/10/2015 è stata dichiarata deserta ai sensi dell'art. 76, comma 3, del R.D. 23.5.1924, n. 827, non essendo pervenuta alcuna offerta;

- con determinazioni del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 351 del 23.3.2016 e n. del è stata avviata la trattativa privata ai sensi ai sensi dell'art. 41 comma 1 punti 1 e 6 e dell'art.38 comma 1 punto 5 del R.D. 23 maggio 1924 n.827 con i soggetti che hanno manifestato interesse per la concessione in uso dell'unità immobiliare sotto Porta Frà Giocondo e approvati la lettera di invito con i relativi allegati;

- che la società è risultata aggiudicataria dell'affidamento in concessione del locale sotto porta Frà Giocondo, mediante trattativa privata, come si rileva dalla determinazione del Dirigente n. del

- che occorre quindi passare alla stipula del contratto;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE -----

Il Comune di Treviso (di seguito denominato anche Concedente),

come sopra rappresentato, conferisce in concessione amministrativa, alla ditta/società (di seguito denominato anche Concessionario) che, come sopra rappresentata, accetta, l'unità immobiliare in viale Frà Giocondo n. 40 censita come segue:

Catasto Terreni del Comune di Treviso

Foglio 27 particella 1238 superficie 18 mq

Catasto Fabbricati del Comune di Treviso

Foglio 2 mappale 42 cat. C/1 classe 4 consistenza 5 mq, Rendita Euro 33,83.

Confini dell'immobile (mappale 1238) da nord girando verso est: mappale 3, viale Frà Giocondo, e mappale 1011.

L'immobile di proprietà del Comune di Treviso, è ubicato a Treviso sotto la storica Porta Frà Giocondo in fregio al marciapiede, è inserita nel contesto delle mura cittadine, appartenenti al demanio culturale del Comune di Treviso.

L'unità immobiliare è costituita da una sola stanza di dimensioni 1,4m x 3,57m e superficie pari a 5 mq. L'altezza massima del vano è pari a 2,30m.

Le mura cinquecentesche sono state riconosciute di importante interesse storico-artistico ai sensi della L. 364/1909 con provvedimento notificato in data 26.1.1926, e ai sensi della L. 1497/1939 con D.M. 8.9.1958.

Con nota dell'08 settembre 2009 prot. nr. 18228 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso ha autorizzato la concessione in uso a

terzi dell'unità immobiliare in argomento.

La concessione è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate e dalle condizioni riportate nella lettera di invito e relativi allegati approvati con determinazioni del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 351 del 23.3.2016 e n. del, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 2 - DESTINAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Il concessionario dovrà esercitare nell'immobile esclusivamente un'attività conforme/compatibile con l'attuale destinazione d'uso dell'immobile (commerciale), come da oggetto sociale e attività esercitata indicata nella domanda di ammissione alla gara, ed in particolare.....

Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni d'ordine pubblico ed alle eventuali norme igienico-sanitarie vigenti in relazione all'attività esercitata e a tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico; non potrà modificare l'uso per il quale l'immobile è concesso e lo stesso dovrà essere sempre tenuto nel massimo decoro.

Sono vietate le seguenti attività: sexy shop, money transfer, phone center, sala giochi, agenzia di scommesse, compro oro nonché qualsivoglia attività contraria alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene fissata in anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

E' escluso il tacito rinnovo della concessione alla scadenza.

Art. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo concessorio per il conferimento in concessione dell'immobile è di Euro (.....), oltre IVA di legge.

Il pagamento del canone di concessione avverrà in via anticipata in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla stipula del contratto.

A decorrere dal secondo anno di concessione, il canone annuo concessorio sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza necessità di apposita richiesta da parte del Comune concedente.

Non si effettuerà alcun aggiornamento del canone in caso di variazione ISTAT pari o minore a zero.

Il concessionario dovrà effettuare il mediante bonifico sul c/c bancario del Servizio di Tesoriera Comunale.

Sarà comunque cura dell'ufficio comunale competente comunicare al concessionario eventuali modifiche nelle modalità di riscossione.

Il Comune emetterà fattura.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

Il parziale o mancato pagamento del canone alla scadenza convenuta costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la cau-

sa, la messa in mora del concessionario; da tale data saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.

L'inadempienza anche di un solo pagamento dà facoltà al Comune concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese del concessionario, con la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 5 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE

Il concessionario prende in consegna l'unità immobiliare con la sottoscrizione della concessione-contratto e del relativo verbale.

Il Concessionario dichiara di conoscere i locali, di accettarli nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, di trovarli adatti all'uso per cui sono concessi.

Il Comune concedente, sul presupposto che l'immobile concesso deve essere oggetto di interventi di adeguamento impiantistico, non garantisce la conformità degli impianti alla normativa sulla sicurezza ed il concessionario rinuncia pertanto a detta garanzia.

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, l'attestato di prestazione energetica non è stato predisposto in quanto i relativi oneri sono a carico del concessionario.

ART. 6 INTERVENTI E AVVIO DELL'ATTIVITA'

Il concessionario, prima dell'avvio dell'attività, dovrà farsi carico degli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento impiantistico necessari a rendere il locale concesso funzionale all'attività esercitata.

Sono a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, nulla osta, permessi, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per l'uso.

Resta in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori se non dopo aver conseguito tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi necessari.

Gli interventi di adeguamento degli impianti ed ogni altra opera, fornitura o allestimento del locale al fine di renderlo idoneo all'attività, sono ad esclusivo carico del concessionario senza alcun diritto di restituzione o rimborso da parte del Comune.

Al termine dei lavori il concessionario dovrà consegnare al Comune concedente le dichiarazioni di conformità impiantistiche.

ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare l'unità immobiliare con la diligenza e cura del buon padre di famiglia.

Il concessionario deve attenersi alle disposizioni d'ordine pubblico e di pubblica sicurezza, alle norme igienico-sanitarie vigenti, e a tutte le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario:

a) le spese per la fornitura di eventuali attrezzature, dell'arredo ed ogni altro allestimento connessi all'attività esercitata;

- b) le spese ed oneri connessi all'avvio, gestione e funzionamento dell'attività (energia elettrica, telefono, riscaldamento, pulizia, manutenzione ordinaria, asporto rifiuti, ecc.). Le utenze andranno intestate al concessionario che si farà carico degli oneri derivanti da eventuali vulture;
- c) tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul concessionario;
- d) le spese per l'accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, come meglio descritto all'art. 9;
- e) le spese che si rendessero necessarie per riparazioni e manutenzioni. Qualora il concessionario non effettui gli interventi di manutenzione necessari il Comune concedente potrà intimargli l'esecuzione degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di perduranti inadempienze del concessionario il Concedente, oltre ad eseguire a propria cura gli interventi addebitando le spese al concessionario, potrà valersi della cauzione. Il Comune concedente potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi per effetto di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in deroga all'art. 1584 del Codice Civile;
- f) le spese per eventuali adeguamenti degli immobili che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte normative in materia di sicurezza ed agibilità;
- g) applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge nei confronti del personale dipendente.

ART 8 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a comunicare al Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze del Comune di Treviso, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, ogni variazione/modifica relativa al medesimo nonché la modifica del legale rappresentante.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, nonché la modifica della compagine dei soci, non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune concedente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, o il legale rappresentante non abbia proceduto alla suddetta comunicazione al Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione, morali e professionali previsti nel bando d'asta.

Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, il Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione-contratto e/o alla variazione della compagine dei soci e/o alla modifica del legale rappresentante, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alla comunicazione di cui al precedente capoverso, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione, morali e professionali previsti nel bando di gara e/o in caso di irregolarità riscontrate nel Casellario Giudiziale e nelle comunicazioni antimafia.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di

trasformazione, fusione, scissione, variazione della compagine dei soci e la modifica del legale rappresentante producono, nei confronti Comune concedente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 9 RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI E CAUZIONI

A) Responsabilità

Il Concessionario libera il Comune di Treviso da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare al Comune stesso e a terzi:

- dall'esecuzione degli interventi di cui all'art. 6 della presente concessione-contratto e di eventuali interventi necessari a rendere il locale concesso funzionale all'attività esercitata;
- dalla gestione dell'attività esercitata, dall'utilizzo dell'immobile, dalla concessione in genere, compresi eventuali interventi di manutenzione che si rendessero necessari in corso di gestione, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Solo a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta il concessionario risponde dei danni a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Treviso), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell'immobile.

La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune concedente non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione-contratto.

Il Comune concedente resta, altresì, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del conces-

sionario nei confronti delle imprese che eseguiranno i lavori e di terzi che nel corso della gestione saranno incaricati dal concessionario di determinati servizi quali pulizia, vigilanza, manutenzione ecc..

B) Polizze assicurative

Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di scadenza della concessione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, emessa in data dalla Compagnia, e polizza incendio rischio locativo con valore del complesso immobiliare non inferiore ad Euro (.....) (*indicare il valore dell'immobile concesso*) e comprensiva della clausola ricorso terzi con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 emessa in data dalla Compagnia, consegnate in copia al Comune concedente alla data di sottoscrizione della concessione contratto.

Le suddette polizze dovranno essere esibite annualmente al Comune, debitamente quietanzate, in segno d'attestazione di vigenza.

In particolare, l'assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d'ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla gestione dell'attività, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi. Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive

interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..

C) Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria ha costituito, in favore del Comune di Treviso, una cauzione definitiva stabilita nella misura di €50,00, mediante versamento sul conto di Tesoreria Comunale.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Art. 10 CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune concedente ed altri Enti, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici ed amministrativi sui beni concessi e sulla conformità dell'attività svolta nell'immobile alle dichiarazioni del concessionario in sede di offerta, con riferimento ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nella concessione-contratto.

Art. 11 REVOCA DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e perciò recedere dal correlato contratto, con preavviso da comunicare al concessionario con lettera raccomandata a.r. e/o a mezzo PEC almeno 6 mesi prima della data fissata per il recesso.

In tal caso sarà riconosciuto al concessionario un indennizzo che sarà parametrato, ai sensi dell'art. 21-quinquies c.1-bis della L. 7.8.1990 n. 241, al solo danno emergente, corrispondente ad una somma pari a 9 (nove) mensilità del canone.

Il Concessionario dovrà riconsegnare l'immobile al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui all'art. 13. Il concessionario non potrà subordinare il rilascio dell'immobile all'avvenuto pagamento da parte del Comune concedente di quanto ad esso spettante in conseguenza della revoca. L'eventuale canone che fosse ancora dovuto dal concessionario potrà essere compensato con la somma che il Comune Concedente sarà tenuto a pagare a norma del presente articolo.

ART. 12 DECADENZA E PENALI

Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario;
- b) scioglimento del concessionario e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- d) mancato pagamento di due mensilità consecutive del canone do-

vuto;

- e) mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario;
- f) destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- g) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- h) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre l'attività ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
- i) mancata comunicazione di variazione/modifica di cui all'art. 8;
- j) in caso di irregolarità riscontrate nel Casellario Giudiziale e nelle comunicazioni antimafia, nel/i soggetto/i subentrante/i a seguito di cessione d'azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione, variazione della compagine dei soci e modifica del legale rappresentante;
- k) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- l) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al concessionario, mediante raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa.

Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il

Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione.

In caso di decadenza il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.

Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla concessione, anziché dichiarare la decadenza, potrà essere applicata, dal Dirigente competente, una penale nella misura variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, salvo diversa regolamentazione. Le infrazioni vengono contestate al concessionario il quale ha la facoltà di presentare eventuali giustificazioni o scritti difensivi entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.

ART. 13 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Entro 20 (venti) giorni dal termine della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare l'immobile previa asportazione di tutte le attrezzature, gli arredi amovibili e gli oggetti strettamente connessi all'attività esercitata. Il concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti relativi alle utenze e qualsiasi altro elemento di carattere architettonico. Sarà a carico del concessionario l'eventuale chiusura delle utenze e la risoluzione dei relativi contratti di allacciamento.

Per gli interventi di cui all'art. 6 della presente concessione-contratto,

non sono dovuti al concessionario compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzati dal Comune di Treviso concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

Il Comune concedente, in caso di mancato rilascio dell'immobile alla scadenza o anticipatamente, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d'ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell'immobile le proprie ragioni avanti all'Autorità di cui al successivo art. 17.

La cauzione verrà svincolata o restituita solo successivamente alla riconsegna dell'immobile e dopo l'accertamento relativo all'assenza di danni attestata dal verbale firmato in contraddittorio tra le parti.

ART. 14 DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE

Il concessionario, in caso di ritardo, allo stesso imputabile, nella restituzione dell'immobile concesso, è tenuto a corrispondere al Concedente fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, quale indennità d'occupazione precaria, il canone concessorio aggiornato secondo gli indici ISTAT. Oltre all'indennità di occupazione come sopra determinata, il concessionario dovrà corrispondere al Concedente a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel restituire l'immobile concesso e fino alla riconsegna, un'ulteriore somma pari

ad un ventesimo dell'indennità di occupazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.

ART. 15 SUBCONCESSIONE A TERZI

E' espressamente vietato concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, il locale concesso.

Art. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario elegge, per ogni effetto del presente contratto, domicilio in, Via, ed è rappresentato dal

Qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al Comune concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta.

ART. 17 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione sono a carico esclusivo del concessionario.

ART. 19 NORME FINALI E DI RINVIO

Qualunque modifica alla concessione-contratto non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Per tutto quanto non previsto nella concessione-contratto, si applica-

no le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l'applicazione della L. 392/78 e s.m.i.

ART. 20 INFORMATIVA D. LGS. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Il Comune:

Il Concessionario:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la ditta/società, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli sopra riportati.

Il Concessionario:

ALLEGATO sub 3)
(n. 5 pagg.)

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Concessione in uso dell'unita' immobiliare sotto Porta Frà Giocondo a Treviso.

DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL' UNITA' IMMOBILIARE SOPRACITATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

IL SOTTOSCRITTO

NATO IL A

IN QUALITA' DI

DELLA DITTA

CON SEDE LEGALE IN

E SEDE OPERATIVA IN

N°TELEFONO N°TELEFAX

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

P. IVA / C.F.

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

di partecipare alla concessione in uso in oggetto

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

(barrare le caselle che interessano)

titolare dell'impresa individuale _____

che opera nel seguente Settore _____

con sede legale in: _____ Via _____ n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e-mail _____

Posta elettronica certificata _____

Codice Fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

in qualità di _____

del/la _____ (*società, ente, associazione, ecc.*) che opera nel seguente Settore _____

con sede legale in: _____ Via _____ n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e-mail _____

Posta elettronica certificata _____

Codice Fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nella lettera di invito e relativi allegati (scheda tecnica, schema di concessione-contratto, modulo domanda di ammissione e modulo offerta economica). approvati con determinazioni del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 351 del 23.3.2016 e n. del, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico-operative ed amministrative richieste per la concessione di cui trattasi e di avere, in caso di aggiudicazione, la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della stessa nei tempi e nei modi stabiliti nello schema di concessione-contratto stesso;

a.2) di aver altresì preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, liberando questa Amministrazione da ogni onere e responsabilità anche future;

a.3) di accettare incondizionatamente i lavori da eseguirsi sull'immobile oggetto di concessione;

a.4) che non ricorre, nei confronti della ditta concorrente, alcuna delle situazioni indicate al comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

a.5) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(barrare l'opzione che interessa)

a.6) che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 12.03.1999, n. 68;

oppure

che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. n. 68/1999, cit.);

(barrare l'opzione che interessa)

a.7) di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;

a.8) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:

- il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:

.....
.....
.....

- i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:

.....
.....
.....

- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:

.....
.....
.....

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:

.....
.....

.....
che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui comma 1, lettere b), c), m-ter), dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

(Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., circa l'obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

- a.9)** i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della scadenza del presente avviso:

.....
.....
.....

(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno sopra citato)

nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:

che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui sopra, la causa di esclusione di cui comma 1, lettera c), dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

(Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., circa l'obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1, lettera c) dell'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il titolare o legale rappresentante o procuratore speciale della ditta concorrente deve presentare una dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- a.10)** (per i soggetti iscritti) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente n° di iscrizione _____, con la seguente forma giuridica _____; di avere il seguente oggetto sociale:

.....
.....
.....;

che l'attività esercitata all'interno dei locali è la seguente:

.....
.....

L'oggetto sociale e l'attività esercitata nell'immobile devono essere conformi/compatibili con l'attuale destinazione d'uso dell'immobile (commerciale).

(per le Associazioni iscritte) che l'Associazione di promozione sociale è iscritta, rispettivamente ai sensi dell'art. 7 della L. 07.12.2000, n. 383 e/o dell'art. 43 della L.R. Veneto 13.09.2001, n. 27, nei seguenti Registri nazionali, regionali e/o provinciali

.....
.....
.....

di avere il seguente scopo sociale/statutario

.....
.....

che l'attività esercitata all'interno dei locali è la seguente:

.....
.....

L'oggetto sociale/statutario e l'attività esercitata nell'immobile devono essere conforme/compatibile con l'attuale destinazione d'uso dell'immobile (commerciale).

- a.11)** di non essere debitore, di non avere nessun tipo di precontenzioso o contenzioso in atto con il Comune di Treviso;
- a.12)** di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- a.13)** di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:
 - INAIL: codice ditta n°..... sede competente
 - INPS: matricola azienda n°..... sede competente
 - ALTRO ENTE: _____ matricola n. sede competente

(luogo e data)

(Firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante del concorrente stesso e ad essa deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità della persona che firma la domanda, in alternativa alla firma autenticata ai sensi di legge.